

VERBALE DI ACCORDO

Fra la "COLOMBINI" s.a. coadiuvata dall'ANIS e la FLI della CSU con la presenza della S.S.A.

p r e m e s s o

che la "COLOMBINI" s.a. ha presentato in data 15 aprile 1987 una dettagliata analisi delle prospettive di gestione e sviluppo che prevede nel tempo: significativi investimenti, ricorso al lavoro su due turni di lavoro giornaliero, conseguente aumento dell'organico aziendale e recupero di produttività, con l'obiettivo di limitare il ricorso al lavoro straordinario, si concorda la seguente nuova organizzazione del lavoro e relative indennità di turno.

- 1) Attuazione per tutti i dipendenti di un nuovo orario basato su due turni di lavoro giornalieri, e precisamente dalle ore 6 alle ore 14 e dalle ore 14 alle ore 22.

Tenuto conto di quanto indicato in premessa e nella relazione aziendale del 15 aprile c.a., il ricorso ai due turni di lavoro sarà in una prima fase saltuario e limitato ad alcuni reparti. Quindi l'azienda comunicherà di volta in volta, mediante incontro preventivo con il C.d.F., i reparti interessati ai turni, i nomi dei dipendenti che effettueranno il lavoro a turno, nonché la composizione degli stessi.

2) L'azienda a seguito del ricorso al lavoro su due turni di lavoro giornaliero potenzierà il proprio organico con l'assunzione graduale nel tempo di n. 5 unità in formazione professionale da reperire nelle liste di avviamento al lavoro. Tali assunzioni saranno effettuate nell'ambito del piano di potenziamento produttivo che si concluderà, presumibilmente, entro il 1988.

- 3) Si concorda inoltre di riconoscere per le sole ore effettuate nei turni di lavoro un premio di produzione pari al 4,00% dall'1/7/1987.

Tale maggiorazione della retribuzione oraria va computata sulle ore prestate in turno, e ai soli fini dell'indennità di anzianità e non sui restanti istituti contrattuali quali ad esempio: ferie - gratifica natalizia - malattia - infortunio - gravidanza - permessi retribuiti - ore straordinarie - ecc.

Resta inteso che tale premio di produzione sarà aggiornato al 1° Gennaio di ogni anno rispetto agli aumenti contrattuali e alle variazioni della scala mobile dell'anno precedente, e sarà calcolata sulla paga base e contingenza (scala mobile)

- 4) Verifiche sul presente accordo potranno essere effettuate su richiesta delle parti.

San Marino, 9 Luglio 1987



CENTRALE SINDACALE INDUSTRIA R.S.M.

STRUTTURA SINDACALE AZIENDALE

Bozzati Agostino
 Demogiani Giancarlo
 Ballo Ubaldo
 Pini Enrico

COLOMBINI S.A.
 Colombini Giuseppe



COLOMBINI s.a.
INDUSTRIA MOBILI

47021 Dogana
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Strada Carlo, 74
Telefono 0549/800324 (10 linee)
Telefax 0549/301482 (2 linee r.a.)
Cod. Id. SM 02000

COLOMBINI®

S.a.

San Marino, li 3 Ottobre 1995

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA
SAMMARINESE
16 OTT. 1995
Prot. n. _____
Class. _____

Spett.le
Consiglio Di Fabbrica
S.A. COLOMBINI
p.c. Centrale Sindacale Unitaria
p.c. A.N.I.S.
- Loro Sedi -

Oggetto: "VERBALE DI ACCORDO INTERCONFEDERALE LAVORO A TURNI DEL 9 Luglio 1987"

Fra la Direzione della S.A. Colombini e la S.S.A.; nel riconfermare la piena validità dell'accordo in oggetto, si concorda una revisione del premio di produzione per le sole ore effettuate nei turni di lavoro di cui al primo paragrafo del punto 3) dal 4 al 6% ferme restando le modalità di applicazione di cui al secondo paragrafo del punto 3).
Si precisa altresì che il calcolo sarà effettuato sulla paga base complessiva comprensiva della ex contingenza.

La presente variazione decorre dal 1 Ottobre 1995

STRUTTURA SINDACALE AZIENDALE

in luogo di
[Signature]
[Signature]
Edoardo Lanzetta

COLOMBINI S.A.

L'Amministratore Unico

[Signature]

VERBALE DI ACCORDO

Tra la S.A. COLOMBINI rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Colombini Ivo e la struttura Sindacale aziendale,

PREMESSO

Che le parti ravvisano la necessità di interventi volti ad ottimizzare l'organizzazione aziendale e la sua efficacia per garantire la competitività, e di individuare ed indicare strumenti di maggior coinvolgimento dei lavoratori

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**REGOLAMENTAZIONE ORARIO IN VIGORE DALL'ANNO 2001****ORARIO DI LAVORO**

In base all'introduzione delle 37,5 ore settimanali, l'orario giornaliero passerà a 7,5 ore come segue:

1) Orario giornaliero normale per reparti produttivi

- 37,5 ore settimanali = 7,30 min. ore/gg. x 5 gg.

7,30-11,45 mattina, 13,15-16,30 pomeriggio;

2) Orario giornaliero a turni per reparti produttivi

- 36,25 ore settimanali (pari a 36 ore e 15 min.) = 7,15 min. ore/gg. x 5 gg.

6,00-13,15 1° Turno / 13,15-20,30 2° Turno

La riduzione di 0,5 h avviene con 15 minuti di uscita anticipata, e con l'introduzione durante l'orario di lavoro di una pausa **regolamentata**, dettata da ragione di sicurezza, qualità e igiene sul luogo di lavoro.

Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro in relazione alla introduzione della suddetta pausa; si precisa, che essendo l'organizzazione della produzione sempre e comunque dettata da logiche di sicurezza, anche l'introduzione della pausa si inserisce all'interno di una gestione complessiva in cui i requisiti di sicurezza non vengano mai a mancare (presenza di preposti, squadre di emergenza ecc.).

Sarà pertanto cura della gestione produttiva, provvedere alla/e necessità della/e linea/e.

0549975963

FERIE

a fronte della riduzione di orario ed assorbimento delle ore di Riduzione Orario, le ferie disponibili sono pari a 26 gg. ; che in relazione alla definizione del programma annuale, determinano la seguente ripartizione:

n.20 gg. programmati dall'azienda, e 6 gg. Per la programmazione singola dei dipendenti

FLESSIBILITA'

Si introduce il principio della flessibilità quale esigenza aziendale al fine di compensare nell'arco dell'anno, periodi diversi di stagionalità.

Il monte ore annuo di flessibilità è fissato in max 60 ore.

Le modalità pratiche di attuazione e l'ammontare del ricorso saranno concordate anno per anno in riferimento alle eventuali esigenze, compresa la possibilità qualora se ne determinino le condizioni di escludere tale ricorso.

Le ore di flessibilità saranno maggiorate del 25%.

Nelle settimane a 40 ore lavorative l'orario di lavoro sarebbe :

1) Orario giornaliero normale per reparti produttivi

- 8 ore/gg. x 5 gg.

7,30-12,00 mattina , 13,30-17,00 pomeriggio

2) Orario giornaliero a turni per reparti produttivi

- 7,30 min. ore/gg. x 5 gg. (*)

6,00-13,30 1° Turno

13,30-21,00 2° Turno

(*) con 15 minuti di Pausa regolamentata (Pausa di Qualità, igiene e sicurezza)

Qualora nelle giornate di fermo produttivo effettuato con ore recuperate in regime di flessibilità, sopravvenga una assenza per malattia, tali ore verranno liquidate dall'azienda al dipendente.

Nei periodi a 40 h settimanali eventuali assenze danno comunque il diritto alla maturazione di ore di recupero fino alla concorrenza massima di 2,5 ore per anno.

0549975963

INTRODUZIONE DI UN PREMIO BASATO PER NATURA E IMPOSTAZIONE SULLA PRESENZA.

Il premio viene conteggiato su base **Trimestrale** ed in conseguenza del livello di presenza raggiunta nel Trimestre :

- 2 % a Trimestre per livello raggiunto 95% (presenza)
- 75% del premio (pari a 1,5%) per livello raggiunto nella fascia dal 90 al 94,99% di presenza;
- 50% del premio (pari a 1%) per livello raggiunto nella fascia dal 85 al 89,99% di presenza;
- Nulla è dovuto nel caso in cui vengano lavorate un numero inferiore all'85% delle ore lavorabili escluse le eccezioni di seguito elencate.
- E' inoltre previsto un incremento di 1% a trimestre in caso di trimestri consecutivi solo ed esclusivamente a livello raggiunto del 95% di presenza .

Alcune combinazioni possibili ad esempio :

1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
95 % raggiunto 2	95 % raggiunto 3	95 % raggiunto 4	95 % raggiunto 5
95 % raggiunto 2	93 % raggiunto 1,5	95 % raggiunto 2	95 % raggiunto 3
86 % raggiunto 1	93 % raggiunto 1,5	95 % raggiunto 2	95 % raggiunto 3

Le maggiorazioni previste si calcolano sulle sole ore ordinarie prestate;

La determinazione del monte ore lavorabili per individuare i livelli di presenza raggiunti avviene mediante scorporo di :

- 1) Ferie e altri permessi previsti dal CCUGDL
- 2) C.I.G individuabile in cause di forza maggiore
- 3) C. I.G per crisi di mercato fino a un max. di gg. 3 per ciascun trimestre di riferimento
- 4) Permessi Sindacali della SSA e Assemblee Sindacali

La CIG prevista ai punti 2 e 3 non è mai cumulabile pertanto; es. 5 giorni di CIG di cui al punto 2 + 3 giorni di CIG di cui al punto 3 non concorrono alla formazione del monte ore lavorabili.

Altre situazioni non elencate concorrono alla formazione del monte ore lavorabili.

Le ore previste riferite ai punti 2,3 e 4 sono considerate lavorate anche nella determinazione del livello (1600 h per l'anno 2000) al cui raggiungimento viene

0549975963

concesso un permesso retribuito di 8 h come previsto dal CCUGdL vigente; livello che in riferimento al presente accordo viene fissato in 1.580 h per l'anno 2000.

Verifiche tecniche e organizzative sul presente accordo potranno essere effettuate entro il 31/12/2001 su richiesta delle parti.

Letto confermato e sottoscritto

San Marino, 20 dicembre 2000

S.S.A

COLOMBINI S.A.

Gennaro...
Fonella Rosanna
Gi. Apri
Pellecchi...
Volante...